



13 APRILE 2021

**IL METODO ARERA E
L'APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO TARI 2021**

RELATORE: DOTT. ALESSANDRO MAESTRELLI

Prossimo appuntamento:

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali
www.asmel.eu
800165654
webinar@asmel.eu



La Tari

La Tassa sui Rifiuti (TARI)

Presupposto impositivo

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è normata dall'art. 1, commi 639 e ss, della Legge n. 147/13, ed ha per presupposto impositivo *«il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva»*.

La Tassa sui Rifiuti (TARI)

Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo della TARI è quindi ricollegabile all'occupazione di un locale, dalla quale deriva una produzione potenziale di rifiuti.

E' importante soffermarsi sul fatto che il presupposto impositivo TARI si concretizza con la sola potenzialità di produrre rifiuti urbani o assimilabili, senza che sia necessaria l'effettiva produzione di rifiuti nei locali occupati.

La Tari e la copertura integrale dei costi del servizio

La Tari è una Tassa, precisamente la Tassa sui Rifiuti, finalizzata al recepimento di risorse finanziarie da parte del Comune al fine di coprire i costi di gestione del servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Per tale motivo la Tari è un prelievo che non finanzia in maniera indistinta la totalità delle spese dell'Ente, ma è necessaria per coprire le spese sostenute dal Comune per garantire un servizio essenziale per la collettività, ovvero la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU). L'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, prevede infatti che **«deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio»**

La Tari deve essere versata dal contribuente sulla base di tariffe deliberate dal Comune e riferite ad anno solare.

Modalità di determinazione della Tari

L'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, prevede che *«Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»*. Il Dpr. n. 158/99 contiene tutte le indicazioni relative alle modalità applicative del cd. «Metodo Normalizzato», utilizzato in passato per la determinazione delle Tariffe Tia.

La determinazione della Tariffa

La tariffa Tari è binomia, ovvero composta da 2 parti: parte fissa (finanzia i costi essenziali del servizio) e parte variabile (finanzia i costi legati al conferimento dei rifiuti).

In termini matematici: $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$

Che sviluppata diviene la seguente equazione:

$$\Sigma T = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRT + CTS + CRD + CTR$$

CSL: spazzamento e lavaggio

CARC: accertamento riscossione contenzioso

CGG: generali di gestione

CCD: costi diversi

AC: altri costi

Ck: ammortamenti accantonamenti remunerazione del capitale

CRT: raccolta e trasporto

CTS: trattamento e smaltimento RSU

CRD: raccolta differenziata

CTR: trattamento e riciclo

E' possibile ancora adottare una tariffa monomia sui soli metri quadrati!!!

La determinazione della Tariffa

N.B.

la Deliberazione Arera n. 443/2019, individua esclusivamente le metodologie di determinazione dei costi da inserire l'all'interno del Pef Tari, **ma niente dispone in merito alla modalità di calcolo delle tariffe!!!**

Per tale motivo è necessario fare riferimento alla normativa generale prevista in materia di Tari.



**La gestione della TARI nel 2021 e
l'impatto delle deliberazioni
ARERA sui bilanci dei Comuni e
sul fondo FCDE**

I vari piani di analisi su cui si deve concentrare l'attenzione dell'Ente Locale

Quando parliamo di Tassa Rifiuti parliamo di un prelievo strutturato diversamente dagli altri tributi locali (Imu, Icp ed altri servizi), posto che il predetto prelievo non è finalizzato a finanziare la generalità delle spese sostenute dall'Ente locale, ma è destinato alla ripartizione degli oneri di un servizio fondamentale dal punto di vista politico, sociale e sanitario, ovvero il servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, tra la generalità dei contribuenti che beneficiano del servizio stesso, anche in maniera correlata e non necessariamente corrispettiva.

I vari piani di analisi su cui si deve concentrare l'attenzione dell'Ente Locale

Gli Uffici dell'Ente hanno la necessità di porre la propria attenzione su 3 aspetti rilevanti:

- Costi da inserire nel Piano;
- Ripartizione dei costi tra la generalità dei contribuenti/utenti;
- Impatto delle decisioni Tari sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

I vari piani di analisi su cui si deve concentrare l'attenzione dell'Ente Locale

PERCHE' E' IMPORTANTE UN ADVISOR SPECIALIZZATO NEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI???

Negli anni si è sempre più assistito alla contrazione dei trasferimenti erariali a favore dell'aumento dell'importanza nel bilancio degli Enti Locali delle entrate proprie. Questo **ha reso l'Ente Locale sempre più un'azienda di erogazione di servizi**, che deve garantire l'assolvimento delle proprie spese con il reperimento delle connesse entrate dalla generalità dei contribuenti.

Vista la criticità di cassa che si manifesta in molti Comuni italiani, l'aver un *advisor* specializzato nella conoscenza del bilancio locale comporta la possibilità di cogliere le opportunità contabili e di allontanare i rischi connessi alla predisposizione degli atti prodromici all'approvazione delle tariffe.

I vari piani di analisi su cui si deve concentrare l'attenzione dell'Ente Locale

- **Costi da inserire nel Piano**

l'inserimento dei costi nel Piano determina l'importo che il Comune può recuperare mediante l'incasso della Tariffa, determinando così il livello complessivo di gettito da appostare nella parte entrata del proprio bilancio.

- **Ripartizione dei costi tra la generalità dei contribuenti/utenti**

In sede di ripartizione dei costi tra i contribuenti l'Ente locale non determina solo la Tariffa per categoria, ma, dopo aver prelevato i dati di solvibilità dell'utenza, può parametrare il carico tributario al fine di minimizzare le mancate riscossioni, nei limiti delle disposizioni normative.

I vari piani di analisi su cui si deve concentrare l'attenzione dell'Ente Locale

- Impatto delle decisioni Tari sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

Quando parliamo di Piano Finanziario e di tariffa Tari parliamo rispettivamente di **un insieme di costi** che vengono utilizzati per determinare la Tariffa, con limiti di natura esogena alla loro crescita previsti dalle disposizioni dell'Autorità di Regolamentazione che incidono sulla possibilità di ribaltamento degli stessi sui contribuenti/utenti, e di **un importo complessivo di entrate** che dovrà essere richiesto, con diversa intensità, a tutti i contribuenti.

I vari piani di analisi su cui si deve concentrare l'attenzione dell'Ente Locale

- Impatto delle decisioni Tari sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

I riflessi contabili sul bilancio dell'Ente, però, sono direttamente determinati dai costi effettivamente sostenuti per la gestione del servizio sulla base degli impegni e dei contratti in essere e dai correlati ricavi, che *non sempre confluiscono in maniera completa all'interno del Piano Finanziario Tari.*

I vari piani di analisi su cui si deve concentrare l'attenzione dell'Ente Locale

- Impatto delle decisioni Tari sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

Basti pensare che il nuovo Metodo Tariffario di Regolamentazione (di seguito “Mtr”) impone dei limiti alla crescita della Tariffa complessiva che può essere addebitata ai contribuenti, mentre la parte esorbitante rispetto a tale limite resta a carico dell'Ente, il quale sarà costretto ad onorare i contratti che impongono tali maggiori oneri, ma è impossibilitato a ribaltare gli stessi sulla generalità dei contribuenti.

I vari piani di analisi su cui si deve concentrare l'attenzione dell'Ente Locale

- Impatto delle decisioni Tari sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

Tutto ciò che non trova un riconoscimento espresso all'interno del Piano comporta un saldo (che può essere positivo o negativo) da gestire sul bilancio in via temporanea (quando è recuperabile per mezzo della gestione degli scostamenti) o in via definitiva (quando non può essere recuperato nemmeno negli esercizi successivi).

I vari piani di analisi su cui si deve concentrare l'attenzione dell'Ente Locale

- Impatto delle decisioni Tari sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

Di nuovo, se pensiamo agli incrementi che solitamente vi sono in corso d'anno per i costi connessi allo smaltimento in discarica, già difficilmente recuperabili nel sistema *ante-Mtr*, capiamo come l'Ente Locale dovrà sostenere l'immediato il costo del servizio di smaltimento in discarica, richiesto direttamente dal gestore della discarica oppure dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, il quale ha già sostenuto il costo.

Tale maggior onere è recuperabile solamente dopo 2 anni e nel limite dell'incremento tariffario massimo.

I vari piani di analisi su cui si deve concentrare l'attenzione dell'Ente Locale

L'IMPORTANZA DELL'FCDE PER LA TARI E LA SUA CORRETTA GESTIONE

Le Deliberazioni ai Arera non hanno un impatto diretto sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ma specificano, finalmente, che una quota fino all'80% del Fondo possa essere inserita nel Piano Finanziario (solo per la Tari tributo).

Per la Tari corrispettivo, invece, le Deliberazioni Arera continuano a rinviare alla normativa fiscale.

L'inserimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità all'interno della Tariffa comporta, però, un continuo aumento della stessa, innescando un pericoloso *feedback* negativo.

I vari piani di analisi su cui si deve concentrare l'attenzione dell'Ente Locale

L'IMPORTANZA DELL'FCDE PER LA TARI E LA SUA CORRETTA GESTIONE

Il *feedback* negativo innescato dal continuo inserimento del FCDE consiste nel fatto che se la Tariffa aumenta senza controllo, un maggior numero di contribuenti sarà «tentato» a venir meno alla propria fedeltà contributiva, facendo incrementare ancora di più il successivo accantonamento a FCDE.

I vari piani di analisi su cui si deve concentrare l'attenzione dell'Ente Locale

GLI INTERVENTI POSSIBILI PER RIDURRE IL FCDE

Gli interventi operativi che possono essere messi in atto per ridurre il FCDE sono:

1. **Calibrare il prelievo tributario** verso una maggiore aderenza tra capacità contributiva e livello del carico tributario;
2. **Prevedere esenzioni per gli indigenti** (riduce i costi per il recupero). Sul punto anche il Dl. fiscale si è mosso in tal senso;
3. **Procedere al tempestivo recupero dei crediti**, riducendo il tempo intercorrente tra la scadenza di pagamento e l'attivazione delle procedure di recupero.



Le novità introdotte da Arera e le modalità di applicazione del nuovo metodo tariffario

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - quadro normativo di riferimento



Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera

Le principali novità del MTR sono:

1. Individuazione di un preciso *iter* di validazione che coinvolge tutti gli attori del settore (gestore, Comune, Ente di Ambito – se previsto, ARERA);
2. Individuazione precisa dei costi che possono essere inseriti in ciascuna categoria di oneri prevista dal Dpr. n. 158/1999;
3. Recupero dei costi da fonti contabili certe e certificate;
4. Inserimento di una variabile che misuri l'efficienza della gestione del servizio all'interno dei costi da coprire con tariffa.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera

Gli obiettivi che Arera si prefigge di raggiungere con l'adozione del metodo tariffario sono i medesimi:

1. *Miglioramento della qualità delle prestazioni del servizio;*
2. *Promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro nazionale e comunitario;*
3. *Incremento dell'efficienza delle gestioni e correlato contenimento della crescita delle entrate tariffarie;*
4. *Adeguamento dei corrispettivi ancorati a valutazioni sulla prestazione del servizio;*
5. *Incentivo della valorizzazione dei rifiuti mediante introduzione di fattori di *sharing* dei ricavi tra gestore del servizio e utenti;*
6. *Riconoscimento di costi che incentivino lo sviluppo impiantistico.*

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera

E' importante ricordare che:

- l'Arera ha soltanto modificato i criteri di allocazione dei costi all'interno delle categorie di cui al Dpr. n. 158/1999, senza però cambiarne la struttura;
- I criteri per la definizione delle tariffe sono i medesimi degli scorsi anni;
- Restano ferme tutte le disposizioni contenute nella Legge n. 147/2013 in materia di copertura dei costi di gestione del servizio per mezzo della Tari

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - ambito di applicazione e componenti tariffarie

Andiamo ad analizzare nel dettaglio i contenuti della Deliberazione n. 443/2019.

Ambito di applicazione delle nuove metodologie tariffarie (art. 1, comma 2, della Deliberazione n. 443)

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Componenti tariffarie

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - ambito di applicazione e componenti tariffarie

Segue...

Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti: attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti ai sensi della normativa vigente, non possano essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione. Comprendono, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;
- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- manutenzione delle fontane.

Arera consente di inserire nel Pef i costi di tali attività, dandone “*separata evidenza*”.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - ambito di applicazione e componenti tariffarie

Segue...

Ai sensi dell'art. 5.3, della Deliberazione n. 443/2019/RIF, nel caso in cui all'interno dei costi del Piano finanziario Tari siano presenti degli oneri relativi ad attività esterne al Ciclo integrato dei rifiuti urbani, deve essere data evidenza, all'interno degli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle predette attività.

Tale posta diventa quindi un elemento obbligatorio all'interno del testo degli avvisi bonari di pagamento.

La tipologia e l'entità dei costi esterni al ciclo integrato dei rifiuti devono essere indicate dal gestore del servizio.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - ambito di applicazione e componenti tariffarie

Segue...

e i cd. «*costi post-mortem*»?

Possono essere inclusi tra i costi riconosciuti nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

Ovviamente i costi di gestione operativa della discarica dopo la chiusura devono essere principalmente inseriti all'interno degli accantonamenti.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - determinazione delle entrate tariffarie

La determinazione delle entrate tariffarie dovrà avvenire sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, (art. 4 della Deliberazione n. 443/2019) nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del Servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità, alla luce delle situazioni rilevate.

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 **non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale**, che tiene conto:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - determinazione dei costi efficienti

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum T a = \sum TV a + \sum TF a$$

(primo limite alla crescita delle tariffe)

dove:

- $\sum TV a$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;
- $\sum TF a$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\sum TV a = CRT a + CTS a + CTR a + CRD a + COITV, a \exp - b(AR a) - b(1 + \omega a) ARCONAI, a + (1 + \gamma a) RCTV_{2019, a} / r + COV_{tv, 2021 \exp} + COStv, 2021 \exp + RCND_{tv} / r' + RCUTV, a + RCTV_{2018, a} / r$$

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - determinazione dei costi efficienti

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a

$$\sum T F a = C S L a + C C a + C K a + C O I T F, a \text{ exp} + (1 + \gamma a) R C T F, a / r + \\ C O V T F, 2021 \text{ exp} + R C U T F, a + R C T F 2018, a / r$$

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - determinazione dei costi efficienti

Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ è applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \sum TVa \sum TVa-1 \leq 1,2$$

(secondo limite alla crescita delle tariffe)

Nel caso in cui il rapporto:

- a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso;
- b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso

La predetta condizione è stata istituita per contrastare una prassi consolidata negli anni che portava, anche in esercizi consecutivi, ad uno stravolgimento della ripartizione dei costi tra fissi e variabili, con connesse conseguenze sulla Tariffa

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - determinazione dei costi efficienti

Limite alla variazione annuale

$$\sum Ta / \sum Ta-1 \leq (1 + \rho a)$$

- ρa è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

Il parametro ρa è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho a = r_{pia} - Xa + QLa + PGa + C_{19,2021}$$

- r_{pia} è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;
- Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0% e 2%;
- PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%;

$C_{19,2021}$ coefficiente che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi sostenuti dal gestore per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19. Il coefficiente varia nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%;

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - determinazione dei costi efficienti

Limite alla variazione annuale

Nota Anci Emilia-Romagna Atersir 26 novembre 2020

Le «Entrate tariffarie» e la determinazione del tasso di crescita

Il predetto documento di prassi ha confermato l'impostazione già tenuta dal nostro gruppo di lavoro in sede di validazione dei PEF Tari sia a favore di Comuni che di ETC da parte di Centro Studi Enti Locali.

Nel dettaglio Anci Emilia-Romagna ha precisato che *«il metodo tariffario, quando opera la verifica del rispetto al limite della crescita, confronta il PEF 2020 con il PEF 2019. Il limite della crescita è quindi riferito all'ammontare massimo dei costi riconosciuti, così come validati nel PEF. Tale importo, può essere differente dal cosiddetto "montante tariffario", ovvero le entrate da tariffa considerare dall'ente in sede di approvazione delle tariffe, e ciò in ragione di diverse poste. Il montante tariffario, infatti, tiene conto delle entrate esogene (proventi MIUR, altre entrate diverse, recupero evasione, finanziamento delle riduzioni tariffarie con entrata da bilancio comunale, ec.).*

Diversamente ragionando, infatti, se si considerasse il montante tariffario - influenzato da eventi eccezionali, come un recupero dell'evasione anomalo, o particolari riduzioni tariffarie finanziate dal Comune - il rischio che corre l'Ente è di determinare delle tariffe che poi effettivamente non garantiscano la copertura dei costi»

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i termini di approvazione del Pef e delle tariffe

L'art. 30, del Dl. n. 41/2021 ha spostato il termine di approvazione del Pef Tari, delle tariffe e dei Regolamenti al 30 giugno 2021, in deroga al termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 30 aprile 2021.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 («*Legge di stabilità 2014*»), il quale dispone che «il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti del gestore

CHI È IL SOGGETTO GESTORE?

Secondo il Mtr è quel soggetto che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti.

Nel caso in cui vi siano più entità che gestiscono il servizio, il gestore è composto da tutti quei soggetti che gestiscono una parte del servizio.

La profilazione del servizio più comune è la seguente:

- Soggetto esterno che cura l'erogazione del servizio di raccolta e smaltimento;*
- Comune che gestisce l'attività di tariffazione e di riscossione della Tassa.*

Nel caso sopra riportato ogni soggetto è gestore del proprio segmento di attività e ogni soggetto è da considerarsi quale gestore ai fini del Mtr.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti del gestore

- Predisporre annualmente il «Pef grezzo», cioè il Piano al netto delle voci e della parte di relazione di competenza dell'Ente territorialmente competente, corredata da una dichiarazione di veridicità e da una relazione dei raccordo tra i dati riportati nel Piano e le voci contabili;
- Allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno (2020 e 2021), determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (2018, 2019) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse, nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all'anno a-2 (2018, 2019) confrontati con i ricavi di effettiva competenza;
- calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa), riclassificandola secondo le disposizioni previste dal “Mtr”;
- trasmettere il “Pef grezzo” all'Etc

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti del gestore

Il gestore del servizio non determina più la totalità del costo del servizio, ma alcune valutazioni sono rimesse all'Ente territorialmente competente.

Il Mtr, nell'ambito di un processo partecipato di determinazione della tariffa, riconosce all'Ente territorialmente competente il compito di valorizzare alcune variabili chiave nella determinazione del livello massimo tariffario che vedremo nella prosecuzione della presente analisi.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti del gestore

Segue...

Elenco delle variabili stabilite dal gestore nella stesura del «*Pef grezzo*»

- Crt: costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- Cts: costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- Ctr: costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- Crd: costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate;
- COIexpTv: Costi operativi incentivanti variabili;
- Ar: proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti;
- ARconai: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal Conai;
- RCtv: componente a conguaglio relativa ai costi variabili;
- Oneri relativi all'Iva e altre imposte;
- Csl: costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio;
- Carc: costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;
- Cgg: costi generali di gestione;
- Ccd: costi relativi alla quota di crediti inesigibili;
- Coal: altri costi;
- Cc: costi comuni;
- **COVtv,2021exp: copertura degli scostamenti attesi nei costi del servizio – parte variabile;**
- **COSTv,2021 exp: oneri variabili previsionali per UD economicamente svantaggiate;**
- **RCNDtv: componente di rinvio minor gettito UND di cui alla deliberazione 158/2020/R/RIF;**
- **COVTF,2021exp: copertura degli scostamenti attesi nei costi del servizio – parte fissa;**

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i contenuti minimi del Pef

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei Ru;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei Ru, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei Ru ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - il modello gestionale e organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - la ricognizione degli impianti esistenti.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i contenuti minimi del Pef

Il Pef deve inoltre includere una tabella corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità, che riporta le voci dei costi di gestione e del capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nella Deliberazione.

Il totale delle poste contabili riportate nel Pef dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci del gestore.

I gestori dovranno rendicontare i costi di propria competenza, tra i quali si intendono compresi anche quei servizi che sono stati acquistati da altri soggetti ovvero esternalizzati o subappaltati.

Il costo non deve essere rendicontato dal Gestore se non transita dal suo bilancio, mentre se vi transita deve essere rendicontato dal Gestore stesso, o come costi per servizi o come oneri direttamente sostenuti.

I criteri di rendicontazione appena esaminati trovano applicazione anche per il Comune, nel caso di gestione in economia.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti dell'Ente territorialmente competente

Arera definisce Ente territorialmente competente l'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, deve essere individuato nel Comune.

È tenuto allo svolgimento delle seguenti attività:

- ricezione del Pef "grezzo" da parte del gestore;
- definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del Pef;
- redigere la relazione di accompagnamento al Pef, ivi compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale;
- validazione del Pef;
- l'assunzione di determinazione del Pef nei termini utili;
- trasmissione ad Arera del Pef predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'approvazione, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento,

N.B.: se diverso dal Comune deve trasmettere tempestivamente ad ogni Comune il Pef di propria competenza, opportunamente disaggregato per il territorio comunale di pertinenza, validato e determinato per consentire i successivi adempimenti inerenti all'approvazione dell'articolazione tariffaria

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti dell'Ente territorialmente competente

Segue...

La procedura di validazione deve consistere (art. 19 del «Mtr») nella verifica di:

- a) coerenza degli elementi di costo riportati nel Pef rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) rispetto della metodologia prevista dal “Mtr” per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

L'Etc descrive nella relazione di accompagnamento quali sono le attività di validazione che sono state svolte con riferimento ai dati inviati. Il medesimo onere informativo è previsto anche con riferimento alla determinazione dei costi efficienti per gli anni 2018 e 2019.

N.B. I prezzi risultanti dal Pef finale validato dall'Etc costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi “fino all'approvazione da parte dell'Autorità”.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti dell'Ente territorialmente competente

Segue...

Elenco delle variabili stabilite dall'Etc

- ✓ b: fattore di sharing della vendita dei materiali e di energia;
- ✓ $b(1+\omega)$: fattore di sharing dei proventi derivanti dal Consorzio Conai;
- ✓ r: rateizzazione
- ✓ fabbisogno *standard* €/cent/kg;
- ✓ costo medio settore €/cent/kg, per Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- ✓ γ_1 : valutazione rispetto agli obiettivi di Rd%;
- ✓ γ_2 : valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo;
- ✓ γ_3 : valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio;
- ✓ X_a : Coefficiente di recupero di produttività;
- ✓ QL_a : Coeff. per il miglioramento previsto della qualità;
- ✓ PG_a : Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale;
- ✓ **$C_{19,2021}$: Coeff. per maggiori costi dovuti all'emergenza da COVID-19;**
- ✓ ΣTV_{a-1} = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile anno a-1.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti di Arera

- Verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, costituente il Piano economico finanziario.
- In caso di esito positivo delle verifiche sopra cennate, approva il fabbisogno tariffario, riservandosi la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ai gestori e agli Etc.

N.B. Al momento non sono note le tempistiche necessarie all'Autorità per la validazione dei Piani finanziari.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti di Arera

Come si concilia l'attività di ARERA con l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 («Legge di stabilità 2014»)???

Secondo la disposizione citata, ai fini Tari il soggetto competente ad approvare il piano è l'Ente competente (ATO se operativa oppure il Comune in sua assenza), mentre il soggetto che approva le tariffe, in coerenza con il Piano approvato, è il Comune.

Arera non è quindi menzionata nel processo di approvazione delle Tariffe Tari. Per cui si ritiene che una volta che l'Etc ha provveduto a validare (approvare) il Piano il Comune può procedere legittimamente all'approvazione delle tariffe, per cui:

- Il Comune è legittimato ad approvare le tariffe anche con un Pef che prevede lo sfioramento del tetto massimo della tariffa con istanza trasmessa ad Arera anche senza una sua validazione;
- Un eventuale diniego di Arera non potrà mai comportare l'annullamento del Piano.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - i compiti di Arera

Come si concilia l'attività di ARERA con l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 («Legge di stabilità 2014»)???

Nota Anci Emilia-Romagna Atersir 26 novembre 2020

Atti amministrativi che devono essere approvati dal Comune

A conferma dell'impostazione avanzata da Centro Studi Enti Locali sin dall'inizio del periodo di regolamentazione da parte di Arera, nel caso di esistenza di un ETC operativo, il Comune non deve approvare il Piano Finanziario, ma esclusivamente prendere atto dello stesso in Consiglio Comunale al fine di determinare il corretto stanziamento di entrata da ripartire sulla pluralità di contribuenti attraverso l'approvazione delle Tariffe Tari.

Nel caso in cui l'Ente non sia all'interno del territorio di un ETC operativo allora deve approvare il PEF Tari Arera, sulla base del quale verranno predisposte le Tariffe Tari.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - *iter* di approvazione del Pef

Di seguito si riporta uno schema di sintesi dell'*iter* da seguire per l'approvazione dei Pef

Soggetto responsabile	Azioni
Gestore	<p><u>Fase 1.a</u> Prende a riferimento le seguenti fonti contabili obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quelle relative all'esercizio dell'anno (a-2) per il calcolo delle tariffe di ciascun anno; - quelle relative all'esercizio dell'anno 2017 per il calcolo delle componenti a conguaglio riferite ai costi fissi e variabili degli anni 2018 e 2019.
Gestore	<p><u>Fase 1.b</u> A partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento, procede a rettificare i medesimi.</p>
Gestore	<p><u>Fase 1.c</u> Rialloca le voci di costo - come rettificate - nelle pertinenti componenti di costo.</p>
Gestore	<p><u>Fase 1.d</u> Elabora il Pef sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dei criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno; b) dei criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti per le annualità 2018 e 2019; c) dei criteri, e nel rispetto dei vincoli, per la determinazione dei corrispettivi.
Ente di governo dell'ambito o altro Ente territorialmente competente	<p><u>Fase 2</u> Valida i dati, le informazioni e gli atti trasmessi dal gestore, integrandoli o modificandoli secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.</p>
Arera	<p><u>Fase 3</u> Arera verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche.</p>
Comune	<p><u>Fase 4</u> Sulla base del Piano finanziario (come risultante dalle attività di cui alle Fasi 1.d e 2, ed eventualmente integrato) approva i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.</p>

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - *iter* di approvazione del Pef

Segue...

La procedura come descritta in precedenza appare, a primo impatto, semplice e lineare, ma nel momento in cui si è dovuta traslare all'interno della realtà operativa ha comportato non pochi problemi agli Enti di ambito.

La complessità nella gestione della procedura deriva proprio dall'eterogenea organizzazione dei servizi sul territorio nazionale e dal fatto che, spesso, per un Ente ci sono molteplici soggetti che gestiscono il ciclo di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani e di gestione della tariffa, i quali dovranno giocoforza costruire un Pef per il segmento dell'attività da loro gestita che dovrà essere condotto ad unità dall'Ente territorialmente competente per la validazione dello stesso e la trasmissione ad Arera per le opportune verifiche di coerenza regolatoria del Piano stesso.

Proprio la frequente polverizzazione delle attività gestite tra vari soggetti coinvolti sta determinando, nella pratica, un forte rallentamento del processo di validazione degli atti, dovuto alla necessaria preventiva armonizzazione dei vari schemi di Piano inviati.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - considerazioni dell'Autorità

Con la Determina n. 02/DRIF/2020 ha chiarito che:

- **Gestione delle poste di ricavo sul Pef:**
 - ✓ non devono essere detratte dai costi del Piano, ma dal totale del Piano prima di procedere alla determinazione delle tariffe:
 - il contributo MIUR;
 - le entrate **effettivamente conseguite** a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- **Avvicendamenti gestionali:**
 - ✓ con decorrenza negli anni 2018 o 2019:
 - Devono essere utilizzati i dati parziali disponibili riparametrati sull'intera annualità;
 - ✓ con decorrenza nell'anno 2020:
 - Devono essere utilizzate le migliori stime possibili e $RC = 0$

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - considerazioni dell'Autorità

Con la Determina n. 02/DRIF/2020 ha chiarito che:

Nota Anci Emilia-Romagna Atersir 26 novembre 2020

Entrate da recupero evasione

Anche in tal caso il documento diffuso da Anci Emilia-Romagna ricalca l'impostazione avanzata da Centro Studi Enti Locali in sede di commento all'approvazione della Determinazione Arera n. 2/2020.

- *«la prima considerazione da fare è che le entrate sopra indicate rappresentano una riduzione a valle del calcolo dell'MTR, e quindi non interferiscono con la metodologia, compreso il limite alla crescita annua»;*
- *«come avveniva in passato, le entrate sopra elencate hanno la finalità di garantire una determinazione delle tariffe che copra effettivamente i costi del servizio, considerando anche che parte dei costi possono essere coperti da entrate diverse dalle tariffe, come appunto il contributo MIUR o le maggiori entrate da recupero evasione, sia sotto forma di maggiori entrate tariffarie che di sanzioni ed interessi»;*
- *«la determinazione ARERA chiarisce che occorre considerare le "entrate effettivamente conseguite" e quindi quello che rileva sono le riscossioni e non la presenza di atti di accertamento tributari, anche se definitivi»*

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - considerazioni dell'Autorità

Con la Determina n. 02/DRIF/2020 ha chiarito che:

Nota Anci Emilia-Romagna Atersir 26 novembre 2020

Entrate da recupero evasione

- *«di norma, nel caso di accertamenti per omesso versamento, la maggior entrata è costituita da sanzioni ed interessi; nel caso di omesse od infedeli denunce, invece, nella maggior entrata confluisce anche il tributo»;*
- *«le eventuali maggiori entrate devono comunque avere una loro rappresentazione in bilancio. Si tratta di entrate non vincolate per legge, ma lo possono essere con decisione dell'organo consigliare»;*
- *«si ritiene che tale vincolo di destinazione, una volta impresso dal bilancio comunale, facendo confluire gli importi nell'avanzo di amministrazione, non debba essere obbligatoriamente utilizzato nella sua interezza nel primo anno utile, ben potendo il Comune impiegare gradualmente le eventuali maggiori risorse da recupero dell'evasione, al fine di attenuare nel tempo le tariffe»*

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - considerazioni dell'Autorità

Con la Determina n. 02/DRIF/2020 ha chiarito che:

- **Infrastrutture condivise:**
 - ✓ Devono essere ripartite tra i vari ambiti tariffari e/o servizi:
 - ✓ Tramite il ricorso alla contabilità separata;
 - ✓ In subordine, quando ciò non è possibile, applicando opportuni *driver*, determinati secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;
 - ✓ **Il limite alla crescita annuale si applica con riferimento al singolo ambito tariffario;**
 - ✓ I ricavi della componente Ar_a relativi agli **incentivi all'energia prodotta con fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Etc prima dell'entrata in vigore dell'Mtr;**
 - ✓ Per quanto riguarda i **crediti inesigibili** si fa riferimento alla natura dell'entrata nell'ambito tariffario indipendentemente dai regimi pregressi;
 - ✓ I $CO_{AL,a}$ includono anche la quota degli oneri Arera 2020 di competenza dell'anno 2018;

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - considerazioni dell'Autorità

Con la Determina n. 02/DRIF/2020 ha chiarito che:

- **Contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario:**
 - ✓ L'Etc, su proposta del gestore, valorizza i contratti considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo d'uso del capitale con contestuale introduzione di una posta rettificativa dei costi operativi pari ai canoni di *leasing*;
 - ✓ In deroga a quanto sopra i canoni possono essere inseriti nei costi operativi. Se i costi hanno natura previsione possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi incentivanti, sempre che siano connessi al miglioramento della qualità e al cambiamento del perimetro di affidamento.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - determinazione dei costi

Accantonamenti

La valorizzazione della componente *Acca* a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario avviene considerando:

- gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione postoperativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;
- gli accantonamenti relativi ai crediti;
- eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;
- altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - determinazione dei costi

Accantonamenti

Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:

- nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
- nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Il Fcde deve essere preso a riferimento quello del conto consuntivo 2019 riproporzionato al 100% dell'accantonamento.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - determinazione dei costi

Accantonamenti

Segue...

Dal punto di vista operativo non si comprende bene per quale motivo l'Arera abbia previsto 2 diverse modalità di riconoscimento dei costi per inesigibilità e per accantonamento contro i rischi di mancata riscossione in caso di Tari tributo Tari corrispettiva, **svantaggiando fortemente la seconda rispetto alla prima.**

N.B. Per quanto riguarda l'accantonamento a fondo rischi l'art. 14, comma 2, dell'Allegato alla Deliberazione n. 443/2019, ha previsto che:

- nel caso di Tari tributo, **non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul Fcde** di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011. Il valore dell'80% del Fcde è da considerarsi quale limite massimo, essendo ammessa anche la possibilità di spendere un importo inferiore;
- nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Tari: il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera - determinazione dei costi

Accantonamenti

Accantonamento Tari Tributo

Per i Comuni a Tari Tributo l'importo massimo spendibile è pari all'80% dell'accantonamento a consuntivo 2019 riproporzionato a 100.

Il riproporzionamento è necessario al fine di sterilizzare le possibili scelte arbitrarie degli Enti a seguito della possibilità di iscrizione in bilancio di un accantonamento a Fondo crediti minore rispetto a quello calcolato, posto che *«nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».*



Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

Con tale Documento l'Autorità, intende prospettare gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF, recante l'introduzione delle modalità di erogazioni di agevolazioni e riduzioni da parte dei Comuni nei confronti dei soggetti colpiti dagli effetti dell'emergenza da "Covid-19" e, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza.

Il documento prende le mosse dalla Delibera per la consultazione n. 189/2020/R/Rif. I soggetti interessati hanno inviato ad Arera le proprie osservazioni **entro il 10 giugno 2020** attraverso il servizio disposizione sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo Pec protocollo@pec.arera.it.

Dopo aver raccolto le varie osservazioni pervenute, il 23 giugno 2020 Arera ha diramato le misure definitive, unitamente alle integrazioni sul "Mtr".

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

- Introduzione della componente *C192020*: può essere introdotta dall'Ente territorialmente competente al fine di integrare gli obiettivi in termini di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG). La componente comprende i costi relativi alle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione dell'emergenza sanitaria. **Può assumere un valore massimo del 3%**. Può essere valorizzato nei seguenti casi:
 - adozioni prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale;
 - previsioni di variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità;
 - aumento della frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti;

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

- attivazione di servizi di raccolta dei rifiuti rivolto ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;
- attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione;
- attivazione forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate;
- Nuovo limite annuale crescita: $\sum Ta / \sum Ta-1 \leq (1 + \rho a)$. La componente ρa (limite di crescita delle entrate) è ridefinita sulla base della seguente formula: $\rho a = r p i a \% - X a + Q L a + P G a + C 19_{2020}$. Solo per il 2020 potrà assumere un valore massimo del 6,6%;
- Criteri copertura costi efficienti: introduzione di una nuova componente di costo fisso $COVTF_{2020 exp}$, di natura previsionale, quantificabile come somma algebrica degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento nonché i nuovi costi fissi sorgenti nell'anno 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19.

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019 Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

Tale componente potrà integrare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3 del “Mtr”. Secondo l’Autorità, all’interno di questa componente possono essere ricompresi, le variazioni della componente *CSL* e della componente *CC*.

La contropartita in termini di costi variabili è rappresentata dalla componente *COVTV,2020 exp*, che potrà racchiudere le variazioni delle componenti *CRT*, *CRD*, *CTS* e *CTR* e i nuovi costi sorgenti nell’anno 2020 dovuti all’emergenza Covid-19.

Le predette variabili potranno essere valorizzate in base:

- al numero di raccolte riconducibili all’emergenza da “*Covid-19*”;
- all’eventuale incremento della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati;
- all’eventuale riduzione della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani differenziati;
- alle eventuali superfici territoriali incrementali trattate con interventi di lavaggio/sanificazione;
- all’eventuale riduzione/sospensione di taluni servizi all’utenza;
- al numero di interventi incrementali di sanificazione dei luoghi di lavoro e degli automezzi;
- ai minori oneri connessi all’attivazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria.

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019 Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

N.B. Il gestore, nell'anno 2022 sarà tenuto a rendicontare *ex post* gli oneri effettivamente sostenuti, da cui dovranno essere scomputati gli effetti già intercettati, nelle previsioni 2020, attraverso la valorizzazione delle menzionate componenti.

- Introduzione (facoltà per l'Etc) della componente *COSTV,a exp* volta alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate, come individuate dalla Deliberazione n. 158/2020. Tale componente potrà integrare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2 del "Mtr";
- Introduzione (facoltà per l'Etc) della componente a conguaglio *RCNDTV* prevedendo la facoltà di recuperare in annualità successive al 2020 le mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 garantendo in tal modo di modulare nel tempo l'onere posto a carico degli utenti. Tale componente potrà essere valorizzata nei limiti della riduzione dei ricavi attesi derivanti dalla rimodulazione di cui alla menzionata Delibera n. 158/2020. Il conguaglio potrà essere operato in massimo 3 anni (*r'*), mentre viene concessa la possibilità di estendere fino ad un massimo di 6 anni il periodo di rateizzazione per il recupero delle componenti *RCTV,a* e *RCTF,a*

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

- Previsione di introdurre, a partire dall'anno 2021 e per 3 anni, 2 componenti a conguaglio (per i costi fissi e i costi variabili) commisurate allo scostamento tra le entrate tariffarie applicate in deroga e quelle ricalcolate, entro il 31 dicembre (*RCUTV,a* e *RCUTF,a*) ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020;
- per favorire l'accesso al credito, l'Autorità intende prevedere l'introduzione di una clausola integrativa dei contratti in essere che disponga che il gestore subentrante corrisponda al gestore uscente i conguagli a quest'ultimo spettanti per poter di tenere nella dovuta considerazione gli avvicendamenti gestionali (in questo settore più frequenti che in altri);
- Strumenti copertura eventuale esposizione finanziaria: Arera vorrebbe la facoltà per l'Ente territorialmente competente di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, l'anticipazione, sul 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione del conguaglio *RCNDTV* sopra descritto.

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

La richiesta di accesso all'anticipazione potrà essere effettuata da tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano applicato la metodologia tariffaria prevista dal nuovo "Mtr" e che abbiano pertanto trasmesso la documentazione prevista all'Autorità. Tali Enti possono richiedere a Csea l'anticipazione, indicando come beneficiario i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza che, a loro volta, sono tenuti a retrocedere le risorse ottenute ai gestori delle altre attività.

La restituzione delle predette somme potrà avvenire in massimo 3 anni, ivi compresi gli interessi calcolati in base al tasso applicato dalla Csea sulle proprie giacenze liquide

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

Gli Etc devono trasmettere le richieste entro il 30 settembre 2020, richieste che devono essere corredate da una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, del Dpr. n. 445/2000, che attesti il rispetto delle condizioni sopra riportate da parte di tutti i gestori beneficiari dell'anticipazione, evidenziando anche:

- a) lo schema regolatorio selezionato, per la gestione interessata, nell'ambito della matrice di schemi di cui al comma 4.4 del *Mtr* e il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- b) la valorizzazione della componente *RCNDTV* e il gestore beneficiario dell'anticipazione;
- c) le modalità previste per il recupero in tariffa della componente *RCNDTV*, sulla base del Pef approvato dall'Etc per l'anno 2020;
- d) una relazione attestante le tipologie di utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza da "Covid-19" evidenziando i giorni di sospensione e i fattori di correzione adottati sulla base della Deliberazione n. 158/2020;
- e) il riferimento degli atti, dei dati e della documentazione trasmessi all'Autorità per l'anno 2020.

Le disposizioni successive alla Deliberazione n. 443/2019

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19

La Csea, dopo aver ricevuto le varie richieste, verifica la completezza formale della documentazione prodotta e provvede ad erogare ai gestori beneficiari gli importi entro il 31 ottobre 2020. Entro il 31 luglio pubblicherà sul proprio sito *web* le istruzioni per l'invio della predetta documentazione.

Le anticipazioni erogate dalla Csea sono poste a carico al “*Conto emergenza COVID-19*”, istituito presso la stessa Csea dall'art. 3, della Deliberazione n. 60/2020.

Se la Csea accerta che un soggetto ha indebitamente percepito l'anticipazione, deve darne comunicazione al soggetto interessato entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto l'accertamento. Il soggetto dovrà poi riversare la somma entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.



**La Deliberazione Arera n.
493/2020/R/Rif: l'aggiornamento
del Metodo per l'anno 2021**

La Deliberazione Arera n. 493/2020/R/Rif: l'aggiornamento del Metodo per l'anno 2021

E' stata pubblicata sul sito *web* istituzionale di Arera la Deliberazione 24 novembre 2020 n. 494/2020/R/Rif, rubricata "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021".

La deliberazione contiene gli aggiornamenti al Mtr necessari per permettere agli Enti di approvare i Pef Tari dell'anno 2021. È stato definito l'adeguamento inflazionistico per l'anno 2021 nonché l'estensione per l'applicazione di alcune variabili introdotte nella Deliberazione n. 238/2020 per far fronte all'emergenza sanitaria in atto.

Di seguito le novità applicabili al Metodo per l'anno 2021:

- *Art. 1, della Deliberazione n. 493/2020/R/Rif:*
 - *tasso di inflazione I_{2021} allo 0,1%;*
 - *è stato aggiornato il coefficiente relativo al deflatore (dflt) degli investimenti, valevole ai fini del calcolo della componente C_k*

La Deliberazione Arera n. 493/2020/R/Rif: l'aggiornamento del Metodo per l'anno 2021

- *Art. 2, della Deliberazione n. 493/2020/R/Rif:*
 - *Componente del tasso di crescita C_{192021} :*
 - *Aggiornamento delle componenti dei costi variabili:*
 - ❖ *COVTV_{2021exp}*: destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7-bis. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
 - ❖ *COSTV_{a,exp}*: componente destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate di cui alla Deliberazione n. 158/2020;
 - ❖ *RCNDTV / r'*: rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la Deliberazione n. 158/2020 per le utenze non domestiche;
 - ❖ *RCUTV_a*: quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi variabili risultanti dal Pef per l'anno 2020 approvato entro il 31 dicembre 2020, in applicazione della deroga di cui all'art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020.
 - ❖ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, che - l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.

La Deliberazione Arera n. 493/2020/R/Rif: l'aggiornamento del Metodo per l'anno 2021

- *Art. 2, della Deliberazione n. 493/2020/R/Rif:*
 - *Aggiornamento delle componenti dei costi fissi:*
 - ❖ *COVTF_{2021,exp}*: componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7-bis, del Mtr.2;
 - ❖ *RCUTF_a*: quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 e i costi variabili risultanti dal Pef per l'anno 2020 approvato entro il 31 dicembre 2020, in applicazione della deroga di cui all'art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020;
 - ❖ quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, che - l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.

La Deliberazione Arera n. 493/2020/R/Rif: l'aggiornamento del Metodo per l'anno 2021

- *Art. 2, della Deliberazione n. 493/2020/R/Rif:*
 - *Relazione dell'ETC:*
 - ❖ sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021, gli Etc possono includere nella relazione di accompagnamento al Pef le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da "Covid-19", sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali;
 - *Sterilizzazione del double counting per l'anno 2021:*
 - ❖ il gestore, nell'anno 2021 è tenuto a rendicontare gli oneri effettivamente sostenuti, da cui devono essere scomputati gli importi già inseriti all'interno delle componenti di costo per la gestione dell'emergenza COVID-19 anticipati nell'anno 2021 per evitare fenomeni di duplicazione contabile;

La Deliberazione Arera n. 493/2020/R/Rif: l'aggiornamento del Metodo per l'anno 2021

- *Art. 3, della Deliberazione n. 493/2020/R/Rif:*
 - *Approvazione del Piano e trasmissione ad ARERA:*
 - ❖ anche per l'anno 2021 l'Etc dovrà trasmettere la documentazione relativa ai Pef entro 30 giorni dall'adozione delle determinazioni di approvazione, oppure entro 30 giorni dal termine stabilito dalla normativa statale per l'approvazione del Piano;
 - ❖ la definizione delle modalità di trasmissione della documentazione relativa all'anno 2021 sarà trattata in successive determinazioni;
 - *Schema di Pef 2021:*
 - ❖ L'Autorità ha pubblicato anche l'aggiornamento dello schema di PEF per l'anno 2021, già pubblicato sul sito dell'autorità unitamente alle altre appendici di cui alla Deliberazione n. 443/2019/R/Rif;

La Deliberazione Arera n. 493/2020/R/Rif: l'aggiornamento del Metodo per l'anno 2021

- *Appendice 1 per l'anno 2021*

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <i>CRT</i>	G			-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	G			-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	G			-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	G			-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TV}</i>	G			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	G			-
Fattore di Sharing <i>b</i>	E			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i>	E			-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <i>AR_{CONAI}</i>	G			-
Fattore di Sharing <i>b(1+ω)</i>	E			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <i>b(1+ω)AR_{CONAI}</i>	E			-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC_{TV}</i>	E-G			-
Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i>	E			
Numero di rate <i>r</i>	E			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <i>(1+y)RC_{TV}/r</i>	E			-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-
<i>ΣTV_g</i> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	-	-	-

La Deliberazione Arera n. 493/2020/R/Rif: l'aggiornamento del Metodo per l'anno 2021

- *Appendice 1 per l'anno 2021*

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G			-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G			-
Costi generali di gestione CGG	G			-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			-
Altri costi CO_{AL}	G			-
Costi comuni CC	C	-	-	-
Ammortamenti Amm	G			-
Accantonamenti Acc	G	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G			-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			-
Remunerazione del capitale investito netto R	G			-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G			-
Costi d'uso del capitale CK	C	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G			-
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	-	-	-
Numero di rate r	C	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RC_{TF}/r	E			-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-
ΣTF_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	-	-	-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			-
ΣT_α = ΣTV_α + ΣTF_α	C	-	-	-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			-

La Deliberazione Arera n. 493/2020/R/Rif: l'aggiornamento del Metodo per l'anno 2021

- *Appendice 1 per l'anno 2021*

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF			
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV_{TV}^{EXP} 2021	E		-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E		-
Numero di rate r'	E		
Rata annuale $RCND_{TV} = RCND_{TV}/r'$	E		
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E		
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E		-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E		-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E		
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	-	-
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV_{TF}^{EXP} 2021	E		-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E		
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E		-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E		-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	-	-
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	-	-
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	-	-

La Deliberazione Arera n. 493/2020/R/Rif: l'aggiornamento del Metodo per l'anno 2021

- *Appendice 1 per l'anno 2021*

Verifica del limite di crescita				
rpi_a	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,7%
$(1+\rho)$	C			1,017
ΣT_a	C			-
ΣTV_{a-1}	E			
ΣTF_{a-1}	E			
ΣT_{a-1}	C			-
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			#DIV/0!
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			-
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C			#DIV/0!
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_a	E			
Riclassifica TF_a	E			
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-

La Deliberazione Arera n. 493/2020/R/Rif: l'aggiornamento del Metodo per l'anno 2021

- *Appendice 1 per l'anno 2021*

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCN)	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-